

**REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO E L'ADDESTRAMENTO ALLE ARMI
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE**

Approvato con Deliberazione Consigliare nr. 43 del 11 OTT. 2022

**CAPO I
NORME GENERALI**

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 - Strumenti in dotazione individuale
- Art. 4 - Numero delle armi in dotazione

**CAPO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

- Art. 5 - Servizi svolti con le armi
- Art. 6 - Assegnazione dell'arma
- Art. 7 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 8 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso, supporto, collegamento o rappresentanza

**CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**


- Art. 9 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 10 - Custodia delle armi
- Art. 11 - Sostituzione delle munizioni

CAPO IV ADDESTRAMENTO

- Art. 12 - Addestramento al tiro
- Art. 13 - Porto d'armi per la frequenza al poligono di tiro

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 - Norme integrative
- Art. 15 - Entrata in vigore



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosa Regondi

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 recante le norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", hanno lo scopo di determinare i servizi di Polizia Locale da espletare con armi, a tutela della difesa personale dell'agente, individuandone termini e modalità, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisto, custodia, detenzione, trasporto, porto, addestramento ed impiego dei materiali d'armamento.
2. Il presente regolamento completa le disposizioni di Legge al riguardo, al fine di garantire la conservazione, l'efficienza e la durata degli stessi nonché la capacità e competenza nel loro impiego.

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, l'arma in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è individuata nella pistola semiautomatica, lunga o corta, calibro 9x21 o 7,65, corredate di 50 colpi, quali modelli presenti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni.
2. È possibile prevedere un modello ed un tipo di pistola diverso, fra quelli iscritti in catalogo, per il personale femminile e per gli Ufficiali, ed è altresì possibile la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dagli addetti al Servizio di Polizia Locale.

Art. 3 - Strumenti in dotazione individuale

Fatto salvo quanto stabilito dalla Legge, ai sensi del presente Regolamento, al personale del Servizio di Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:

- manette;
- spray irritante antiaggressione RSG2 conforme al Decreto Legge n. 10 del 12 maggio 2011;
- distanziatore di sicurezza consistente in un dispositivo composto da elementi telescopici che in condizioni di non utilizzo rimangono chiusi l'uno all'interno dell'altro;
- dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
- guanti anti taglio ad alta protezione.

Art. 4 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale, nel massimo, al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.
2. Il numero effettivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Piacenza, come stabilito dall'art. 3 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

3. Il Sindaco o il Comandante o il Responsabile del servizio delegato denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al servizio di Polizia Locale, all'ufficio locale di P.S. o in alternativa al Comando Stazione Carabinieri.
4. Non si rende necessaria l'istituzione dell'armeria, ai sensi dell'art.12, comma 4, D.M. n. 145 del 4 marzo 1987.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5 - Servizi svolti con le armi

1. Nell'ambito del territorio comunale, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla Legge e dai regolamenti, sono svolti dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.
2. Sono, inoltre, prestati in armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità, compresi il pronto intervento, il supporto di ordine pubblico ed il supporto in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, come previsto dalle vigenti normative in materia.

Art. 6 - Assegnazione dell'arma

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata con provvedimento del Sindaco soggetto a revisione annuale a tutto il personale di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente pubblica sicurezza e dell'idoneità psico-fisica ed è comunicato al Prefetto di Piacenza.
2. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 7 - Modalità di porto dell'arma

1. In servizio, l'arma in dotazione deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme con caricatore pieno. Nei servizi prestati in abiti civili, autorizzati dal Comandante/Responsabile del servizio, nei casi previsti, il porto dell'arma deve avvenire in modo non visibile con apposita fondina interna, purché nell'ambito del territorio di competenza.
2. Il Comandante/Responsabile del servizio può portare l'arma in modo occulto oltre che in abiti civili anche quando veste l'uniforme ed a prescindere dal servizio svolto.
3. Gli addetti in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, regolarmente nominati ai sensi delle vigenti disposizioni, possono portare l'arma in modo non visibile quando vestono la divisa composta da giacca, camicia, cravatta, pantaloni o gonna per il personale femminile.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
5. All'interno degli uffici della Polizia Locale, gli addetti che svolgono lavoro d'ufficio, anche temporaneamente, possono togliere l'arma dalla persona, depositandola nella cassaforte.

Art. 8 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso, supporto, collegamento o rappresentanza

1. I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale comunale, per soccorso, in caso di calamità e di disastri o in supporto di altri Corpi o Servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di norma, senza armi.
2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.
3. Il Sindaco del Comune al quale viene richiesto il servizio comunica al Prefetto di Piacenza ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
4. Il porto dell'arma è, comunque, consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9 - Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:
 - verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica;
 - applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni all'Arma dei Carabinieri;
 - astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
 - evitare di tenere l'arma carica con la cartuccia nella camera di scoppio (colpo in canna) ove le circostanze non lo richiedano;
 - evitare di abbandonare l'arma all'interno dei locali del Comando, ancorché sorvegliati, in particolare su scrivanie od in armadi, stipetti, cassetti ecc.;
 - evitare di abbandonare l'arma sugli automezzi di servizio, ancorché chiusi a chiave;
 - osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituiscono infrazione disciplinare censurabile per iscritto, salvi più severi provvedimenti nei casi di recidiva e salvo che l'inosservanza non costituisca reato.

Art. 10 - Custodia delle armi

Le armi assegnate con le relative munizioni sono custodite nella cassaforte all'uopo predisposta per la Polizia Locale e sono depositate in appositi scompartimenti in modo che ogni arma sia separata dalle altre. In alternativa armi e munizioni sono custodite presso il domicilio degli addetti al Servizio di

Polizia Locale, all'interno di una cassaforte o in un mobile chiuso a chiave, in modo che le stesse non possano mai entrare nella disponibilità di soggetti terzi, famigliari compresi.

Art. 11 - Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni cinque anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 12 - Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualità di Agenti di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano già prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare, ogni anno, almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Comandante/Responsabile del servizio provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio associato in possesso della qualità di Agenti di P.S., ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 286 del 28/05/1981.
3. E' facoltà del Comandante/Responsabile del servizio disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Servizio o per coloro che svolgono particolari servizi o che abbiano dimostrato uno scarso risultato nelle prove di tiro.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Piacenza.

Art. 13 - Porto d'armi per la frequenza al poligono di tiro

1. Gli appartenenti al Servizio Comunale di Polizia Locale, purché in possesso del tesserino di riconoscimento e regolarmente comandati ad effettuare le esercitazioni, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione fuori dal territorio di competenza nei soli giorni stabiliti per l'attività di addestramento e solo per il percorso che conduce dalla sede del Comando al poligono e viceversa, come previsto dall'art. 19 del D.M. 145/1987.
2. La disposizione di servizio relativa all'effettuazione delle esercitazioni di tiro fuori dal territorio di competenza del Servizio di Polizia Locale è comunicata dal Comandante/Responsabile del Servizio al Prefetto della Provincia di Piacenza almeno sette giorni prima. Il Prefetto può in ogni caso chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico (D.M. 18 agosto 1989, n. 341).

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nella Legge 7 marzo 1986, n. 65, nel D.M. 4 marzo 1987, n. 145, nelle altre leggi e regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e in ogni altra disposizione vigente in materia.

2. Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento speciale, che sostituisce ed abroga ogni altro regolamento o normativa locale vigente in materia, entra in vigore dalla data di esecutività ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.